

	STATUTO	
	della Associazione Oncologica Pisana "Piero Trivella" -	
	A.O.PI. ODV	
	ART. 1 - Denominazione, Sede e Durata	
	1. L' "Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella -	
	A.O.PI. ODV ", da ora in avanti denominata "Associazione", è	
	una associazione di volontariato, ai sensi del Codice civile e	
	del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito de-	
	nominato "Codice del Terzo Settore").	
	2. L'Associazione ha sede in Pisa all'indirizzo comunicato	
	alle autorità competenti. Eventuali modifiche della Sede Lega-	
	le nell'ambito dello stesso Comune potranno essere attuate con	
	semplice delibera del Consiglio Direttivo e successiva comuni-	
	cazione all'Assemblea dei Soci, senza dover procedere alla mo-	
	difica dello statuto.	
	3. L'Associazione ha durata illimitata.	
	ART. 2 - Clausola sospensiva denominazione	
	1. L'indicazione di Ente del Terzo Settore o ETS sarà ag-	
	giunta agli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni	
	dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale.	
	ART. 3 - Personalità giuridica	
	- 1 -	

1. Qualora se ne dovesse ravvisare l'opportunità, il Consiglio Direttivo prende le necessarie iniziative per il conseguimento del riconoscimento della Personalità Giuridica dell'Associazione stessa, senza l'aggiornamento del presente articolo dello Statuto.

ART. 4 - Scopo

1. L'Associazione, consapevole che il diritto alla tutela della salute è uno dei cardini del nostro sistema costituzionale per il quale sono chiamate ad operare specifiche strutture pubbliche, si prefigge come scopo primario il potenziamento delle iniziative di lotta alle malattie neoplastiche nell'ambito del territorio di competenza. A questo scopo l'Associazione intende promuovere ogni attività con spirito democratico ed in raccordo con le strutture pubbliche e gli operatori del settore. L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

2. L'Associazione esercita attività di interesse generale, prevalentemente a favore di terzi per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.	
	112, e successive modificazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie/prestazioni sociosa-	
	nitare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-	
	nistri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale	
	n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	- promozione e sostegno della ricerca scientifica in ambi-	
	to oncologico.	
	ART. 5 - Raccolta fondi	
	1. Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione può realiz-	
	zare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e	
	continuativa, mediante sollecitazione al pubblico attraverso	
	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o	
	ricreative o attraverso la cessione o erogazione di beni o	
	servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di ter-	
	zi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi	
	di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i soste-	
	nitatori e il pubblico.	
	2. L'Associazione può essere destinataria di donazioni, la-	
	sciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di fi-	
	- 3 -	

nanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno successivamente individuate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Convenzioni

1. L'Associazione può sottoscrivere con le Amministrazioni Pubbliche specifiche convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi in favore di terzi in conformità all'art. 56 del Codice del Terzo Settore.

ART. 8 - Sinergie con altre associazioni

1. L'Associazione, al fine di potenziare la propria azione, si riserva di aderire, affiliarsi o collegarsi con altre Associazioni finalizzate agli stessi scopi. La decisione è presa

dal Consiglio Direttivo e comunicata all'Assemblea dei Soci.

ART. 9 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di sovvenzioni pubbliche e private, nonché di elargizioni, donazioni e contributi straordinari dei soci. Sono aperti appositi conti correnti postali e bancari locali dove vengono tra l'altro versate le quote associative, i contributi, le sovvenzioni e le elargizioni di ogni genere e natura.

2. Parte del patrimonio potrà essere costituito da un accantonamento della cifra stabilita per legge per l'acquisto della Personalità Giuridica; la cifra sarà adeguata anno per anno in sede di bilancio alle vigenti disposizioni di legge.

3. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 10 - Associati

1. Il numero degli associati (o soci) è illimitato ma, in

ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla

legge.

2. Possono far parte della Associazione indistintamente le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono lo spirito e le finalità dell'Associazione medesima. Il socio, oltre ai doveri che gli derivano dal far parte dell'Associazione, ha diritto di intervenire alle assemblee e di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal

	Consiglio Direttivo, entro 60 giorni quest'ultimo deve comuni-	
	care all'interessato la motivazione del mancato accoglimento.	
	7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta,	
	l'interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione della deli-	
	berazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronun-	
	ci l'Assemblea, in un'apposita riunione o nella successiva	
	riunione prevista.	
	8. Lo status di associato ha carattere permanente e può ve-	
	nire meno solo nei casi previsti dall'art. 14. Non sono per-	
	tanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducen-	
	do criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti	
	o a termine.	
	ART. 11 - Qualifica di associato	
	1. La qualifica di associato o socio prevede il diritto di	
	voto.	
	2. Sarà tenuto apposito registro dove saranno annotate	
	l'acquisto e la perdita della qualità di socio/associato.	
	3. La qualifica di socio è riservata ai soggetti, così come	
	individuati all'art. 10 c.2, che ne facciano esplicita richie-	
	sta.	
	4. I privati, le istituzioni, i gruppi senza scopo di lucro	
	ed altri soggetti che effettuano donazioni liberali a favore	
	dell'associazione ma che non fanno esplicita richiesta di es-	

	sere ammessi come associati, sono indicati con il nome generi-	
	co di "sostenitori" e non hanno i diritti e gli obblighi degli	
	associati.	
	ART. 12 - Quota annuale	
	1. Ogni socio ha diritto ad una tessera di adesione (anche	
	elettronica) che gli verrà rilasciata dietro pagamento di una	
	quota annuale il cui importo è determinato ed aggiornato an-	
	nualmente dal Consiglio Direttivo. Eventuali libere migliora-	
	zioni versate oltre la quota annuale sono considerate donazio-	
	ni.	
	ART. 13 - Diritti ed obblighi degli associati	
	1. Tutti gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli	
	stessi	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e con-	
	trollarne l'andamento	
	- frequentare i locali dell'Associazione	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni pro-	
	mosse dall'Associazione	
	- concorrere all'elaborazione del programma di attività	
	- prendere visione sia dell'ordine del giorno delle assem-	

	blee che dei bilanci	
	- consultare i libri associativi	
	2. Tutti gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regola-	
	menti interni	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche	
	indiretto	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le moda-	
	lità di versamento indicate dal Consiglio Direttivo e comuni-	
	cate all'Assemblea in occasione dell'approvazione del Bilan-	
	cio.	
	ART. 14 - Dimissioni ed esclusione	
	1. La qualifica di associato si perde per decesso, per di-	
	missioni, per mancato pagamento della quota annuale per 3	
	(tre) anni consecutivi e può essere deliberata dal Consiglio	
	Direttivo per gravi motivi.	
	2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi	
	del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e	
	delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca	
	gravi danni materiali o morali all'Associazione, può essere	
	escluso dall'Associazione stessa mediante deliberazione	
	- 9 -	

	dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giu-	
	stificazioni dell'interessato.	
	3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata	
	all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.	
	4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, comu-	
	nicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Diret-	
	tivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere	
	dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi pri-	
	ma.	
	5. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono	
	trasferibili.	
	6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono	
	rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartene-	
	re all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio	
	della stessa.	
	ART. 15 - Organi dell'Associazione.	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	- L'Assemblea degli associati (soci);	
	- L'Organo di amministrazione (denominato Consiglio Diret-	
	tivo) composto da 9 (nove) membri;	
	- Il Presidente, eletto tra i componenti del Consiglio Di-	
	rettivo;	

	- Il Revisore legale dei conti, quando richiesto dalla	
	Legge.	
	2. Ai componenti degli organi associativi non può essere	
	attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata	
	ai fini dello svolgimento della funzione.	
	ART. 16 - Rappresentanza dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è costitui-	
	ta, indipendentemente dall'incarico coperto nell'Associazione,	
	da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con	
	il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.	
	2. Ciascun associato ha un voto, anche nel caso di Enti o	
	Associazioni.	
	3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea	
	da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresenta-	
	re sino ad un massimo di 3 (tre) associati.	
	ART. 17 - Competenze dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi e	
	il soggetto incaricato della revisione legale dei conti	

	- approva il Bilancio di Esercizio	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Orga-	
	ni Associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo	
	Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti	
	- delibera sulle modifiche dello Statuto	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	o la scissione dell'Associazione	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o	
	dallo Statuto alla sua competenza.	
	ART. 18 - Convocazione ordinaria dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea sarà convocata in via ordinaria mediante co-	
	municazione scritta agli associati, contenente il luogo, la	
	data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del	
	giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata	
	per l'Assemblea all'indirizzo dei soci risultante dal libro	
	degli associati. L'assemblea può essere convocata anche trami-	
	te posta elettronica.	
	2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	3. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne	
	ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da	

almeno un decimo degli associati.

ART. 19 - Convocazione straordinaria dell'Assemblea

1. L'Assemblea potrà essere convocata in via straordinaria per deliberare eventuali modifiche del presente Statuto, fusioni, scissioni, trasformazioni della Associazione, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio da almeno un decimo dei soci.

ART. 20 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

2. L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza

dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e le delibere sono prese con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

3. L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio richiede il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati in proprio o per delega.

ART. 21 - Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo

1. L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, che sono eletti tra gli associati dall'Assemblea ordinaria. In caso di un numero di candidati inferiore, il Consiglio Direttivo sarà costituito da tutti gli eletti: in ogni caso il numero totale dei componenti non potrà essere inferiore a cinque.

2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

3. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche regolarmente associate ovvero indicate dagli enti asso-

ciati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART. 22 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo riterrà opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno tre (3) membri o dal Revisore Legale; ad esso possono partecipare, senza diritto di voto, altre persone anche se estranee all'Associazione.

2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente della seduta.

ART. 23 - Cariche interne al Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo nominerà nel suo seno: il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e, se del caso, attribuirà ad altri Consiglieri incarichi specifici.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte o tutti i suoi poteri, nei limiti di legge, ai consiglieri ed ai volontari.

ART. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo

	1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà	
	e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde	
	direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revo-	
	cato con motivazione.	
	2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Diretti-	
	vo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza	
	esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi Associativi.	
	3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo	
	organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bi-	
	lancio sociale	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per	
	la previsione e la programmazione economica dell'esercizio	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli	
	associati	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle atti-	
	vità associative	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di	
	proprietà dell'Associazione o ad essa affidati	
	- redigere il Regolamento Generale dell'associazione	
	- aderire, affiliarsi o collegarsi con altre Associazioni	

	finalizzate agli stessi scopi	
	- stabilire le tipologie e l'importo delle quote associative	
	- compiere qualsiasi attività di ordinaria e straordinaria amministrazione rientrante nello scopo dell'Associazione e non di competenza di altri organi	
	- esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, fermo restando che le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte alla ratifica da parte dell'Assemblea alla prima seduta successiva.	
	ART. 25 - Decadenza dei componenti	
	1. I Consiglieri decadono dalla carica qualora non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. In caso di dimissioni, di decadenza, di perdita dello stato di socio o di morte subentra nel Consiglio il primo dei Candidati non eletti e, in caso di parità di voti riportati, il candidato che vanta un numero maggiore di anni di iscrizione.	
	ART. 26 - Amministratori	
	1. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni	

previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a

quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 27 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo loro in merito all'attività compiuta.

4. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima riunione dell'Organo competente in materia.

5. In caso di assenza temporanea o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vicepresidente ed in assenza

	anche di questi il Consigliere anziano. Di fronte ai terzi la	
	firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova	
	dell'assenza od impedimento del Presidente.	
	6. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i	
	propri componenti a maggioranza dei presenti.	
	7. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Diret-	
	tivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volonta-	
	rie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa	
	dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	8. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Con-	
	siglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la no-	
	mina del nuovo Consiglio.	
	ART. 28 - Vicepresidente	
	1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i	
	propri componenti a maggioranza dei presenti.	
	2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 29 - Revisore Legale	
	1. Il Revisore Legale dei conti viene istituito in presenza	

	delle condizioni che ne prevedono l'obbligatorietà ai sensi	
	dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e secondo le dispo-	
	sizioni di legge vigenti al momento.	
	ART. 30 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre	
	di ciascun anno.	
	2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere	
	comunicati al Revisore Legale almeno 30 (trenta) giorni prima	
	di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea Ordina-	
	ria.	
	3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene	
	approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato pres-	
	so il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	4. La secondarietà e la strumentalità delle attività di cui	
	all'art. 6 del codice del terzo settore devono risultare dai	
	documenti di bilancio	
	ART. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione,	
	il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo	

	Settore, da quando sarà operativo, e, salvo diversa destina-	
	zione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.	
	2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidato-	
	ri preferibilmente scelti tra i propri associati.	
	ART. 32 - Divieto di distribuzione degli utili	
	1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in	
	modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e colla-	
	boratori, amministratori e altri componenti degli organi asso-	
	ciativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	ART. 33 - Libri	
	1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Di-	
	rettivo,	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti	
	per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	

	Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo,	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora istituito,	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, qualora istituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa comunicazione al Presidente almeno 30 giorni prima.	
	ART. 34 - Volontari	
	1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	

	preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono	
	in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimbor-	
	sate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)	
	6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivi-	
	tà di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso	
	i terzi.	
	8. Le persone che vogliono diventare volontari dell'asso-	
	ciatione devono fare esplicita richiesta scritta al Consiglio	
	Direttivo che deciderà in merito.	
	ART. 35 - Modifiche dello Statuto	
	1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assem-	
	blea straordinaria secondo le regole riportate all'art. 20,	
	comma 2.	
	ART. 36 - Rinvio	
	1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente	

[illegible]

Certifico io Avv. MARGHERITA CACCETTA, Notaio in Cascina,
che la presente copia su supporto informatico è conforme
all' originale su supporto analogico conservato nella mia
raccolta.

Cascina, li 29 Aprile 2024